



CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte d'Appello di Salerno, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

dr. Vito COLUCCI Presidente

dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore

dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere

nel **procedimento iscritto al n. 878/2025 VG**

TRA

Arch. *Parte_1* (avv. Salvatore D'Agostino)

RECLAMANTE

E

Arch. *Persona_1* (avv. Anna Troiano)

Avv. ANDREA MARTINO (non costituito)

RECLAMATI

avente ad OGGETTO: RECLAMO ex art. 739 cpc avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 01/10/2025 nel procedimento n. 2044/2025 VG (*Impugnazione della nomina di arbitro*);

all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 22/01/2026,

viste le note depositate dalle parti,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Il Presidente del Tribunale di Salerno, investito dell'istanza dell'arch. *Per_1* [...] per la nomina di un arbitro unico ex art. 810 cpc, rilevato che l'art. 25 dell'atto costitutivo dell' *Parte_2* di cui alla scrittura provata registrata del 10/02/2022 prevedeva che le controversie che fossero insorte tra le parti nell'applicazione dello Statuto sarebbero state decise da un arbitro amichevole compositore scelto di comune accordo e, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale a norma degli artt. 816 e ss cpc, con **provvedimento del 01/10/2025** ha nominato arbitro l'avv. Andrea Martino del foro di Napoli.

2. Il **provvedimento**, notificato all'arch. *Parte_1* il 02/10/2025, è stato da questi **reclamato con ricorso depositato il 10/10/2025**.

A motivi del reclamo l'arch. *Pt_1* ha dedotto 1) la violazione dell'art. 810, co.1, cpc, che richiede che l'atto con cui una parte rende noto l'arbitro nominato e invita la controparte a designare il proprio, avendo natura negoziale, debba essere fatto per iscritto personalmente dalla parte e notificato alla persona dell'altra parte: nella specie la pec del 17/07/2025, contenente l'atto di nomina dell'arbitro, era stata inviata dall'avv. Troiano e non personalmente dall'arch. *Per_1*, ed era stata indirizzata all'avv. *Controparte_1* invece che all'arch. *Parte_1*: siffatta irregolarità aveva determinato la illegittima nomina dell'arbitro ed aveva di conseguenza inficiato anche la validità della nomina presidenziale; 2) nella comunicazione del proprio nominativo l'arch. *Per_1* aveva assegnato all'arch. *Pt_1* il termine di soli cinque giorni, inferiore a quello perentorio di 20 giorni previsto dalla legge per l'indicazione del proprio nominativo, e non aveva neppure indicato l'oggetto della lite.

Per queste ragioni il reclamante ha chiesto alla Corte di Appello, previa sospensione di ogni attività da parte dell'arbitro nominato dal Presidente del Tribunale, di dichiarare l'invalidità ed inefficacia della nomina.

3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'arch. *Persona_1*, che in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del reclamo, in quanto rimedio consentito dall'ordinamento esclusivamente per vizi formali e di legittimità quali l'incompetenza territoriale, l'inesistenza della clausola compromissoria, l'incompatibilità con l'arbitro nominato, la mancata comunicazione dell'invito a controparte a provvedere alla nomina; in subordine, nel merito, ha resistito ai motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna del reclamante al risarcimento dei danni ex art. 96, co.3, cpc.

4. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo.

Rileva infatti la Corte che l'art. 810, co.3, cpc, richiamato dalla reclamata a sostegno dell'eccezione, in realtà prevede che il Presidente del Tribunale, prima di provvedere alla nomina dell'arbitro, deve verificare, oltre alla propria competenza, se la convenzione di arbitrato non sia manifestamente inesistente o non preveda manifestamente un arbitrato estero. Ne consegue che eventuali altri vizi si traducono in vizi del lodo e pertanto possono essere fatti valere attraverso l'ordinaria impugnazione di quest'ultimo.

5. Nel merito il reclamo è infondato.

5.1. Con riferimento alla prima doglianza, va dichiarata la carenza di legittimazione dell'arch. *Pt_1* a far valere l'invalidità della nomina dell'arbitro da parte del difensore dell'arch. *Per_1*, essendo, quest'ultima, l'unica a potersi dolere della mancanza di potere del suo procuratore.

L'arch. *Per_1*, invece, ha fatto propria, così ratificandola, l'indicazione del nominativo dell'arbitro contenuta nella pec inviata dall'avv. Anna Troiano all'avv. *Controparte_1* e, decorso il termine di legge per l'indicazione del nominativo da parte dell'arch. *Pt_1*, ha fatto ricorso al Presidente del Tribunale.

Quanto poi alla notifica della nomina all'avv. **CP_1** e non direttamente all'arch. **Pt_1**, la doglianza è generica e va pertanto disattesa giacché quest'ultimo non lamenta di non averne avuto conoscenza dal suo legale e di non aver potuto provvedere, per questa ragione, alla indicazione di un nominativo di suo gradimento.

Va altresì osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante nelle note spedite per l'udienza del 22/01/2026, la nomina dell'arbitro non costituisce atto introduttivo del procedimento arbitrale, occorrendo a tal fine che ad essa sia affiancata la formulazione della domanda ovvero la esplicita e completa manifestazione della pretesa.

5.2. E' infondato anche il secondo motivo di reclamo.

Dalla lettura della missiva comunicata a mezzo pec del 17/07/2025 emerge infatti chiaramente che il termine di cinque giorni concesso dall'arch. **Per_1** all'arch. **Pt_1** riguardava esclusivamente la controproposta transattiva articolata nella medesima missiva in riscontro della avversa proposta dell'arch. **Pt_1** contenuta nella precedente del 07/07/2025.

L'arch. **Per_1** comunicava infatti che, alla scadenza dei cinque giorni, avrebbe dato formalmente avvio alla procedura arbitrale per la risoluzione della controversia insorta in relazione allo scioglimento dell'associazione professionale, a tal fine proponendo, sin da quel momento, come arbitro unico, l'avv. Andrea Tanga.

Risulta altresì che, non essendo stato indicato alcun nominativo da parte dell'arch. **Pt_1**, l'arch. **Per_1**, in data 02/10/2025, quindi ben oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 810, co.1, cpc, gli ha notificato l'istanza per la nomina dell'arbitro presentata al Presidente del Tribunale ed il pedissequo decreto di nomina.

Ne consegue che, non ravvisandosi la violazione né della norma di legge né della regola statutaria che prevedeva il ricorso al Presidente del Tribunale in caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitro, il procedimento arbitrale può proseguire.

6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri vigenti per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile a complessità minima. Il rigetto dell'eccezione preliminare di rito sollevata dalla reclamata ne giustifica la compensazione per la metà.

7. Non si ravvisano le condizioni per la condanna di cui all'art. 96,co.3,cpc.

PQM

La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile,

letto l'art. 739 cpc,

1) RIGETTA IL RECLAMO;

2) CONDANNA l'arch. *Parte_1* al pagamento delle spese del presente procedimento, che, compensate per la metà, liquida definitivamente, a titolo di compenso, in favore della reclamata arch. *Persona_1* in € 584,00 oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Anna Troiano che dichiara di averne fatto anticipo.

La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del DPR n.115/2002) per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Salerno, camera di consiglio del 05 febbraio 2026

Il Consigliere estensore

dr.ssa M. Assunta Niccoli

Il Presidente

dr. Vito Colucci